



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA SINDACALE N. 47 DEL 12/04/2024

Oggetto	CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA CITTÀ IN MATERIA INFRASTRUTTURALE E STRUTTURALE. ART. 14 L.R. N.7/1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
---------	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale di Milazzo ha l'esigenza di disporre ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi ;

CONSIDERATA la complessità delle funzioni e degli adempimenti che competono al Sindaco relativamente alle attività istituzionali, con particolare riferimento all'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo politico e di impulso dell'attività amministrativa;

RITENUTO , pertanto, opportuno, avvalersi del supporto di professionalità esterne, al fine di potere espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 14 della L.R. n.7/1992 come da ultimo sostituito dall'art. 9 comma 1 L.R. n. 5/2021 che- tra l'altro dispone che: *"Il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione il cui oggetto e finalità sono definiti all'atto del conferimento... omissis"*;

CHE, ai sensi del medesimo articolo, gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;

CONSIDERATO che detta facoltà di cui alla richiamata disposizione normativa si sostanzia nel conferimento di incarichi che non costituiscono rapporto di pubblico impiego né attribuiscono poteri gestionali ma hanno la finalità di supporto nell'espletamento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco nell'ambito dei propri compiti istituzionali;

RICHIAMATO, a tal proposito, l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti sez. Consultiva con deliberazione n.10/2011 S.R.Par. che riconosce che *" gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92, oggi novellato dall'art. 9 della L.R. 5/2021 sono consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di*

direzione politica e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo”;

RICHIAMATA, altresì, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 15 marzo 2022 che ha riconosciuto che tali nomine appaiono giustificate, da un lato, per via dell'incremento di competenze e dall'altro di garantire al Sindaco la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti derivanti dalla posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini che , conseguentemente lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell'ambito dell'amministrazione;

CHE tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per via dell'incremento di competenza ed esperienza, di assolvere un ruolo attivo e propositivo di stretta collaborazione correlato al processo di elaborazione delle scelte di indirizzo e delle politiche dell'ente ,strumentale rispetto a quello esercitato dal Sindaco e che quindi, non può che essere caratterizzato da un rapporto di natura fiduciaria;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ed in particolare la sentenza n. 3123/2007 Sez. Giurisdizionale-, confermata dalla successiva sentenza n. 334/2008 della stessa Corte, Sezione Giurisdizionale di Appello della regione Siciliana, con le quali sentenze il Giudice Contabile ha, tra l'altro affermato:

1. Che, ai sensi dell'art. 15, lett."o" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di *“regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative”* ,
2. Che il Sindaco, nell'espletamento delle proprie attività di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, ha facoltà di nominare esperti di specifica competenza indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa- burocratica di supporto (Corte dei Conti, sez. Sicilia n.27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004)
3. Che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico;
4. Che vi è differenza ontologica tra le *“collaborazioni ad alto contenuto di professionalità”* previste dall'art. 5- comma 7 – della legge 8 giugno 1990 n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267), recepito dalla Regione Siciliana con la legge n. 48/91 e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/92, basati su uno stretto rapporto fiduciario tra il sindaco e gli esperti;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti n. 33/2014 con la quale i magistrati contabili della Sicilia hanno confermato l'orientamento espresso dalle sezioni riunite per la Regione Siciliana nella deliberazione n. 19/2013, ovvero gli incarichi conferiti agli esperti, non costituendo rapporto di pubblico impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze;

VISTO il combinato disposto dall'art. 24-.4- della legge regionale n. 26/93 e della legge regionale n. 7/92: *“Si applicano al presidente della Provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992 n.7);*

RICHIAMATI gli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti – sezione controllo per la Regione Siciliana (cfr deliberazione n. 33/2014/PAR) che individua la natura fiduciaria degli incarichi di che trattasi, il cui conferimento avviene intuiti personae;

RITENUTO, di individuare quale esperto del Sindaco per tali fattispecie l'avv. Spinelli Fabrizio nato a Genova il 15/01/1973, il quale possiede idonei requisiti in considerazione anche della professionalità maturata e della conoscenza in tali materie come risulta, peraltro, dal curriculum allegato;

PRESO ATTO

CHE il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 prevede che agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali;

CHE il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo annuo inferiore a quello derivante dall'applicazione del compenso previsto dall'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 in quanto viene stabilito un compenso annuo, al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) da corrispondersi mensilmente;

CHE la superiore spesa troverà la necessaria copertura finanziaria nella missione/programma 01.01 - Piano Finanziario 01011.03.00003860 - Capitolo 3860 esercizio di esigibilità 2024 "Spese per gli Organi Istituzionali Ente – Indennità Organo Esecutivo e Consiglio Comunale" del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

CHE il conferimento dell'incarico di Esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini sulla base del disciplinare d'incarico;

DATO ATTO:

CHE l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;

CHE ai fini dell'espletamento dell'incarico l'Esperto potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

CHE secondo l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana gli incarichi di esperto a tempo determinato non costituiscono rapporto di pubblico impiego ma un rapporto di lavoro autonomo assimilabile al contratto d'opera professionale. La nomina dell'esperto è atto del Sindaco mediante atto formale proprio;

CHE il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce dunque rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, ma prestazione d'opera professionale, ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;

CHE l'efficacia dell'incarico decorre dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, completo di indicazione e generalità del soggetto percettore, della ragione dell'incarico, dell'ammontare da erogare, ha durata connessa alla conclusione del mandato del Sindaco;

;

VISTI:

l'art. 13 e l'art. 14 della L.R. 7/92, per come integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93 e ss.mm.ii.;

l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

CONFERIRE all'Avv. Spinelli Fabrizio, nato a Genova il 15/01/1973 C.F. SPNFRZ73A15D969P iscritto all'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. l'incarico fiduciario di esperto del Sindaco per le attività connesse alla Pianificazione strategica della città in materia infrastrutturale e strutturale;

ONERARE l'esperto nominato con il presente atto di predisporre al termine dell'incarico una dettagliata relazione sull'attività svolta da trasmettere al Consiglio comunale, ai sensi del comma 4 dell'art.14 della L.R n.7/92;

DARE ATTO CHE:

- nell'espletamento delle predette attività, l'Esperto si interfacerà con gli Assessori, i Dirigenti, ed i Componenti dei C.d.A. delle Società Partecipate;
- il presente incarico è a tempo determinato, ha durata sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- dal conferimento del suddetto incarico scaturiscono oneri economici a carico del Bilancio Comunale, al lordo delle ritenute fiscali, pari a € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) mensili per un totale annuale di € 15.000,00 (quindicimila/00);
- ogni attività scaturente dalla presente nomina dovrà essere svolta dal suddetto professionista previo accordo con questa Amministrazione;
- il presente provvedimento non comporta riconoscimento di rapporto di lavoro tra l'incaricato e l'Amministrazione Comunale;

DARE MANDATO al Dirigente del Servizio Gabinetto del Sindaco di porre in essere l'adozione degli atti gestionali consequenziali dal presente provvedimento ivi inclusi la firma del disciplinare d'incarico in nome e per conto di quest'Amministrazione e l'impegno della spesa complessiva sopra riportata alla missione/programma 01.01 - Piano Finanziario 01011.03.00003860 - Capitolo 3860 esercizio di esigibilità 2024 "Spese per gli Organi Istituzionali Ente – Indennità Organo Esecutivo e Consiglio Comunale" del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

STABILISCE

che la durata del suddetto incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare ed ha durata fino al termine del mandato del Sindaco;

DISPONE

- che copia del presente Decreto sia inviata all'Avv. Spinelli Fabrizio che - con la ricezione e la consecutiva stipula del disciplinare d'incarico - ne accetta formalmente l'incarico;
- che copia del provvedimento venga trasmessa alle strutture comunali interessate perché prestino al suddetto Esperto l'opportuna collaborazione;
- che il presente Decreto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati in ordine all'assenza delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. N. 39/2013

IL SINDACO

giuseppe midili / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)